



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il Giudice non si basa sulle probabilità, ma su prove certe: sì alla conferma logica superiore (più elevata idoneità rappresentativa), per Corte dei Conti Sicilia.

In considerazione del principio immanente all'ordinamento giudiziario secondo cui il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe, introduce l'ulteriore elemento del ruolo del giudice cui è rimesso il prudente apprezzamento delle prove e la potestà di ritenere decisiva quella che, sulla base delle allegazioni prodotte al fascicolo di causa viene ritenuta dotata di un grado di conferma logica superiore all'altra (Cass. sent. [n. 26304 del 29/09/2021](#) in cui si chiarisce che la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità).

Nello stesso senso si vedano:

- [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386;](#)
- [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304;](#)
- [Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021;](#)
- [Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021;](#)
- [Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022.](#)

In dottrina si veda VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento. Dal più probabile che non alla sommatoria di prove](#), DirittoAvanzato, Milano, 2021.

Si vedano su YouTube le registrazioni dei convegni:

- [Il più probabile che non è giusto?](#)
- [Causalità civile e standard probatorio](#)

Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124

....omissis....

Con la sentenza n. 896/2021 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, accogliendo le richieste formulate dalla Procura regionale, ha condannato in solido, i signori S.E. e L.P.S. al pagamento, a favore dell'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), della somma di Euro 134.451,21.

I fatti essenziali vengono così richiamati per quello che concerne la fattispecie che ne occupa.

Per quanto rappresentato dalla Procura, dagli accertamenti istruttori emergeva che la predetta S.E., titolare della omonima ditta individuale, aveva percepito indebitamente dall'Agea-...ia per le Erogazioni in Agricoltura- contributi comunitari relativamente alla campagna 2012.

In particolare, la stessa aveva prodotto all'Agea sine titolo, tramite il Centro Assistenza Agricola CAA Liberi Agricoltori Enna 001, di Enna (oggi Liberagricoltori Enna 001), la domanda unica di pagamento n. (...) del 14 luglio 2012 relativa alla campagna 2012 in cui dichiarava una superficie aziendale ammissibile di 275,86 ettari. La domanda unica era abbinata alla scheda di validazione n. (...) del 15 maggio 2015 nella quale veniva dichiarata la conduzione in affitto di 45 particelle di terreno, per una superficie complessiva di 298,39 ettari, ricadenti nella Provincia di Taranto nel territorio dei comuni di Taranto, San G.....tte.

I giudici della Sezione Giurisdizionale del primo grado, ritenendo sussistenti gli estremi dell'occultamento doloso e stimando superata la soglia minima prevista dalla normativa comunitaria per la revoca dell'intero contributo concesso, hanno accolto integralmente la richiesta condannatoria.

In estrema sintesi, le indagini condotte consentivano di accertare che la conduzione della maggior parte delle particelle di proprietà di vari soggetti pubblici e privati, dichiarate dalla signora S.E. al fine dell'ottenimento dei contributi in argomento, non era suffragata dal possesso di un valido titolo.

Nella scheda di validazione, a sostegno della titolarità delle superfici dichiarate, veniva rilevata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza di un comodato d'uso (prot. Agea. (...)) ed un contratto di affitto (prot. AGEA. (...)). E tuttavia, nel corso del sequestro della documentazione, veniva reperita esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto di comodato, avente protocollo n. AGEA. (...), priva dell'attestazione di avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso documento era parte integrante del verbale di sommarie informazioni in cui veniva escusso il sig. A.L., nella qualità di legale rappresentante legale della S.E. s.r.l., società proprietaria delle particelle indicate nella suddetta dichiarazione sostitutiva. Dal verbale e dalla dichiarazione allegata tuttavia, emergeva che tra le parti vi era un rapporto di comodato d'uso per i terreni di proprietà della S.E. per un periodo di soli 5 mesi (dal 1/4/2012 al 31 agosto 2012) e per una non meglio specificata attività di pulizia che non era riconducibile ad alcuna attività agricola.

Come dichiarato dallo stesso rappresentante legale negli anni seguenti la S.E. aveva concesso i propri terreni con le medesime modalità di conduzione ad ^{la stessa} [Procedura Civile](#) altri soggetti che risultavano coinvolti a vario titolo per truffa nel procedimento penale n. 2674/15 che vede coinvolta anche la signora S..

L'indebita percezione era stata, inoltre, agevolata dalla condotta della signora L.P.S., responsabile del Centro di assistenza agricola L.E., che aveva istruito, validato e inviato le domande di concessione di contributo senza accertare la sussistenza dei titoli legittimanti, in violazione di specifici obblighi di servizio sulla stessa gravanti.

Ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico Ministero, la signora S.E. e la signora L.P.S. venivano condannate al pagamento, in solido, in favore dell'Agea, della somma complessiva di Euro 134.451,21.

Con gravame versato in data 23 novembre 2021, la signora S.E., come sopra rappresentata e difesa, ha presentato appello avverso la sentenza sopra richiamata per quattro motivi.

1. Con il primo parte attrice si duole della carente motivazione in ordine alla richiesta di improcedibilità dell'azione per intervenuta prescrizione e mancata puntuale indicazione del dies a quo di decorrenza e/o di scoperta del danno, sostenendo che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza contabile quello per cui per individuare il termine di prescrizione, rileva la conoscibilità oggettiva in seno all'amministrazione dell'evento dannoso, non la conoscenza effettiva, anche in ossequio al principio di garanzia di certezza del diritto, propria dell'istituto della prescrizione.

Del resto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire la prescrizione della conoscibilità del danno, richiede un onere di diligenza ex art. 1176 c.c. in capo al danneggiato, escludendosi che la sua colpevole inerzia possa in qualche modo ostacolare l'esordio della prescrizione.

Nel caso di specie, nessun impedimento giuridico sussisteva al controllo della domanda di contributo comunitario presentato nel 2012 e, pertanto, le medesime condotte artificiose di cui si parla in sentenza, poste in essere con irregolarità formali nell'inoltro della domanda, ben dovevano essere visibili all'amministrazione che le prendeva in carico. 2. Con un secondo motivo, la parte sottolinea un'erronea e contraddittoria valutazione dei fatti, nonché una illogicità e carenza di motivazione con riguardo alla astratta configurabilità dell'occultamento doloso.

L'occultamento doloso non può coincidere con la commissione dolosa del fatto dannoso in questione, ma richiede un'ulteriore condotta, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto ed inclusiva di atti specificamente volti a precludere la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

Se la domanda di contributi comunitari non era accompagnata da un titolo idoneo e, nella specie, vi era una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a maggior ragione, quest'ultima, anziché elidere il controllo, lo avrebbe dovuto rendere doveroso.

Viene poi stigmatizzata una circostanza rilevante della controversia.

La Corte giudicante non descrive in che modo si sia concretizzato quel quid pluris atto ad impedire la scoperta di un danno.

L'attività presuntivamente imputata risulta formalizzata in atti pubblici di natura amministrativa, di lapalissiana ostensibilità nei confronti di terzi e della Amministrazione presuntivamente lesa, quali sono quelli attestanti le false dichiarazioni di cui si tratta, con conseguente applicabilità, al caso di specie, del criterio di conoscibilità obiettiva del danno.

3. Il terzo motivo del gravame mette in risalto la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di configurabilità dell'elemento soggettivo.

La sentenza impugnata risulta, infatti, errata laddove si ritiene che sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la presente fattispecie non può che essere il frutto di una scelta consapevole da parte della S., finalizzata all'ottenimento di finanziamenti pubblici.

Degna di censura, ad avviso della parte ^{La Nuova Procedura Civile} appellante, appare la notazione riportata nella gravata sentenza a mente della quale " la prospettazione accusatoria non è stata smentita da una difesa alternativa apprezzabile, posto che si è limitata a negare alcun coinvolgimento della stessa".

In realtà, il disconoscimento della firma posta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non avrebbe potuto produrre, a distanza di 10 anni, alcun risultato positivo.

Inoltre, l'appellante ha intentato un'azione civile nei confronti dell'Istituto bancario in cui sarebbero transitate le somme corrispondenti alla presunta percezione indebita di aiuti comunitari.

Nel caso di specie la appellante non ha posto in essere alcun artificio o raggirò finalizzato all'ottenimento di finanziamenti pubblici, piuttosto si è trovata coinvolta in un sistema di cui sconosce l'esatto meccanismo e la cui responsabilità, tra gli altri, non può che essere degli operatori CAA impegnati nella trasmissione della apposita domanda.

4. Con un quarto motivo di appello, la signora S. reputa errata la sentenza perché, senza motivazione, fa derivare sic et simpliciter, dalla presunta condotta fraudolenta provata documentalmente l'esclusione della sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza di altro giudizio in ordine agli stessi fatti dinanzi al Giudice penale.

La Corte giudicante entra in contraddizione laddove, per giustificare la ritardata scoperta del danno la fa dipendere dalle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria in sede penale, per poi escludere immotivatamente e convenientemente la connessione tra i due procedimenti di fronte alla richiesta di sospensione avanzata.

Non può, dunque, non rilevarsi la identità materiale dei fatti oggetto del procedimento penale e contabile.

La Procura Generale ha depositato le sue conclusioni in data 8 febbraio 2022, osservando che i primi due motivi di appello, trattati congiuntamente, sono da respingere.

Nella fattispecie, infatti, il termine iniziale della prescrizione non può collocarsi antecedentemente al 16 agosto 2019, data della trasmissione della segnalazione qualificata di danno erariale curata dall'organo di polizia giudiziaria, ex art. 129, comma 3, disp. di coordinamento e transitorie al c.p.p., a conclusione delle indagini, riassunte nel procedimento di chiusura indagini ex art. 415 bis del c.p.p. del 3/7/2019, preludio della azione penale, dalla quale può intendersi " disvelato", in tutti i suoi profitti, il fatto illecito causativo del danno per cui, in questa sede, si procede.

Anche a voler aderire alla meno rigorosa tesi prospettata dall'appellante, il disvelamento del danno, nella dovuta specificità e concretezza, non può ragionevolmente collocarsi antecedentemente alla data in cui l'Amministrazione danneggiata abbia avuto contezza degli elementi fattuali di riferimento nella loro unitarietà e interezza.

A tal proposito, continua l'Organo requirente, la stessa Agea, destinataria medio tempore delle risultanze non definitive della istruttoria di Polizia Giudiziaria, ha ritenuto, con autonoma valutazione degli esiti, di intimare all'odierna appellata le somme per contributi illegittimamente percepiti interrompendo, in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione in data 9/11/2017.

Per cui, non risultando spirato, alla data di notifica dell'invito a dedurre (8/9/2020), il termine di cui all'art. 1, comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale merita il rigetto.

3. Ha proseguito l'Organo requirente che non può, poi, esservi dubbio alcuno sul fatto che la condotta della signora S. configuri una ipotesi di occultamento doloso del danno, il quale può consistere in una attività non solo commissiva ma anche meramente omissiva, finalizzata a perpetrare e mantenere occultati i fatti dannosi, anche rimanendo silenti rispetto a talune circostanze in relazione La Nuova Procedura Civile alle quali sussiste un dovere giuridico di informazione.

La sentenza di primo grado ha correttamente evidenziato la prospettazione accusatoria.

In punto di diritto, il mero disconoscimento della propria firma senza il prosieguo della denuncia- querela non può rappresentare utile prova dei fatti affermati.

La circostanza che finanziamenti siano stati accreditati sul proprio conto corrente bancario, indicato nella DUP, costituisce ulteriore prova del pieno coinvolgimento della appellante.

Nessun rilievo in questo giudizio assume la denuncia presentata nei confronti dell'istituto bancario, risultando inverosimile, oltre che non provata, la dedotta estraneità della appellante in merito ai fatti illeciti contestati.

Infondato è anche l'ultimo motivo di appello, con il quale la sentenza gravata viene censurata per avere rigettato la istanza di sospensione del giudizio de quo sino alla conclusione del parallelo procedimento penale.

La circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal PM contabile per supportare i propri assunti non scalfisce l'autonomia delle rispettive valutazioni in ordine alle condotte contestate, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti.

Per tutto quanto sopra, la Procura Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con memorie presentate in data 22 aprile 2022, la difesa della signora S. si sofferma sui motivi di appello, controdeducendo alle conclusioni versate dalla Procura Generale.

All'odierna pubblica udienza, la difesa dell'appellante ha insistito nelle conclusioni già versate in atti; il PM ha ribadito la sua posizione processuale, come enunciata negli atti scritti, e ha chiesto la conferma della sentenza di condanna.

Diritto

In via preliminare si osserva che la sentenza non è stata gravata d'appello da parte degli altri convenuti, ossia la signora Llllll pertanto, nei suoi confronti, è passata in giudicato.

Soltanto la signora Slllll ha proposto gravame e il collegio deve prendere in esame, esclusivamente, i motivi proposti.

Il primo motivo è privo di pregio.

Parte appellante si duole della carente motivazione in ordine alla richiesta di improcedibilità dell'azione per intervenuta prescrizione e mancata puntuale indicazione del dies a quo di decorrenza e/o di scoperta del danno.

Ed ancora, la stessa ha precisato, che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza contabile quello per cui per individuare il termine di prescrizione, rileva la conoscibilità oggettiva in seno all'amministrazione dell'evento dannoso, non la conoscenza effettiva, anche in ossequio al principio di garanzia di certezza del diritto, propria dell'istituto della prescrizione.

La tesi difensiva non può essere accolta.

Questa Sezione ha più volte confermato (nei termini, da ultimo, Sez. App. sentenza n. 74/A/2021) che l'erogazione dei contributi Agea "è condizionata alla sussistenza di un titolo, debitamente documentabile, attributivo al coltivatore/allevatore della disponibilità della superficie. Tale titolo non può essere surrogato dalla esistenza di relazioni di fatto del soggetto che auspica l'erogazione di contributi comunitari con il fondo" cui spettava il compito di verificare il contenuto delle stesse

Inoltre, "l'esigenza di destinare le risorse a coloro che realmente sono i destinatari delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura nonché quella, connessa, di semplificare il controllo che tale destinazione abbia luogo, rende assolutamente ragionevole che la fruibilità dei contributi per i quali v'è causa sia subordinata alla spendita di un titolo idoneo alla conduzione della superficie".

Premesso, quindi, che solo a seguito dell'accertamento operato dai Militari della Guardia di Finanza è emersa formale contezza della indebita percezione dei finanziamenti - e si è accertato che l'erogazione oggetto di contestazione è conseguente alla produzione di titoli di legittimazione alla disponibilità di terreni risultati inidonei a legittimare l'effettiva disponibilità sotto molteplici profili - emerge dall'esame degli atti depositati e, segnatamente, dall'esame delle dichiarazioni annuali prodotte dall'appellante a supporto della richiesta di contributi che la dichiarazione di disponibilità/idoneità dei titoli indicati è stata attestata dalla stessa appellante mediante autocertificazione (cfr. DUP

anno 2007, L. n. 445 del 2000, artt. 46, 47 e 76) resa all'atto della presentazione della "Domanda unica di pagamento" (quadro B3 - Dichiarazione e impegni).

Tale attestazione, riproposta per ognuno degli anni in contestazione - anche sotto forma di ammonimento finale in tutte le DD.UU.PP. mediante richiamo alla ^{la Nuova Procedura Civile} L. n. 445 del 2000 in calce e prima della apposizione della firma - ricomprende l'affermazione che la dichiarante è a conoscenza delle disposizioni e delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda, e che le superfici indicate sono a disposizione (recte, il dichiarante ne ha la disponibilità) per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalle date indicate.

Ora se è vero che l'atto sottoscritto dal dichiarante ex artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è destinato a provare la verità di quanto affermato (fatti, stati e qualità personali) è al contempo vero che la natura pubblica consegue alla sua finalità di provare la verità dei fatti in esso affermati quali atti pubblici, recte dichiarazioni sostitutive rese a pubblico ufficiale dotate di pubblica fede (art. 76 dello stesso testo di L. n. 445 del 1990) e che è non contestabile la specifica funzione probatoria delle dichiarazioni ex art.46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000.

Si tratta di dichiarazioni che incidono sui presupposti di legittimità/spettanza sottesi all'emanazione dei provvedimenti di erogazione di benefici e che insistono sulle garanzie di "certezza" sottese dal legislatore all'adozione di modelli di semplificazione dell'attività amministrativa.

Ed in presenza di dichiarazioni autonomamente rese in piena coscienza dalla dichiarante non può che riconnettersi ad una volontà artatamente finalizzata alla percezione dei contributi proprio l'aver reiteratamente rese dichiarazioni di contenuto non corrispondente alla verità documentale.

In un tale contesto la condotta fraudolenta risulta per tabulas laddove - come nella specie - i titoli utilizzati per la richiesta fanno riferimento ad accordi negoziali di disponibilità dei terreni non supportati da alcun riscontro documentale e stipulati con soggetti deceduti prima della registrazione della dichiarazione di disponibilità dei terreni poi inseriti nelle dd.uu.pp. relative agli anni in contestazione, peraltro a fronte della circostanza che gli eredi individuati - escussi in sede di "Sommaria informazione testimoniale" dai Militari della Guardia di Finanza - hanno confermato l'inesistenza di alcun accordo negoziale.

Per cui l'occultamento della indisponibilità di validi titoli giuridici alla conduzione dei terreni, già confermato dal riscontro oggettivo e documentale operato in sede istruttoria sui titoli indicati nelle DD.UU.PP., è formalizzato nella falsa attestazione della disponibilità sottoscritta ex art. 76 L. n. 445 del 1990 nel corpo della D.U.P., falsa attestazione strumentale ed indispensabile per ottenere quanto (illegittimamente) richiesto.

Inoltre, se è vero che l'occultamento doloso richiede ordinariamente l'accertamento di un'ulteriore attività posta in essere dall'agente, nella specie all'esame - dove l'Amministrazione è stata indotta in errore attraverso la produzione di documentazione artatamente strumentale a fare apparire legittimata la disponibilità di terreni - occorre fare riferimento al profilo oggettivo dell'agire e agli effetti che la falsa prospettazione della realtà determina nei terzi.

In questa prospettiva è soltanto con la scoperta di quanto occultato che l'esteriorizzazione del danno diventa attuale e si manifesta, e che si integra l'elemento oggettivo del "disvelamento" e l'astratta possibilità di percezione all'esterno del danno (cfr. tra tutte Seconda Centrale Appello n. 625/2017), disvelamento che - nella specie - coincide con gli esiti dell'indagine della Guardia di Finanza.

Per cui, la produzione di un documento falso è già espressione di occultamento della realtà e determina di per sé la permanenza degli effetti illeciti, senza che occorra alcuna specifica attività successiva e positiva di conferma.

Ne consegue che in ipotesi di produzione di documentazione non veritiera al fine di ottenere benefici altrimenti non spettanti l'occultamento doloso è configurabile "in re ipsa" nella produzione stessa (cui, peraltro, è seguita la dichiarazione di idoneità/veridicità di quanto prodotto ex artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000), connotazione che, a ben vedere - e a differenza di questo sostenuto dalla Difesa dell'appellante che ne ha eccepito il mancato accertamento - non richiede alcuna indagine (recte, alcuna prova) sulla specifica e successiva attività positiva (puramente commissiva) mirata all'occultamento, laddove tale agire è espressione di un illecito "commissivo mediante omissione", immediatamente riscontrabile nell'aver determinato positivamente il perpetuarsi dell'illecito attraverso la successiva e reiterata omissione di iniziative utili a porre fine alla illecita erogazione delle somme in contestazione (nei termini, da ultimo, questa stessa Sezione giurisdizionale di appello, sentenza n. 87/A/2022 del 17 maggio 2022).

In diversi termini, il non avere agito successivamente per rimuovere gli effetti dell'illecito dolosamente realizzato attraverso la produzione di documentazione inidonea a legittimare la richiesta del contributo, quale espressione della positiva volontà di omettere, costituisce in sé manifestazione della concreta volontà di perpetuare l'illecito.

Date le superiori premesse, giusta il disposto dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994 e s.m.i., la decorrenza del dies a quo della prescrizione è da farsi coincidere con la scoperta della inidoneità dei titoli a legittimare la richiesta di contribuzione avvenuta a conclusione delle indagini della Guardia di Finanza (e, segnatamente dalla data di invio della notizia danni alla Procura regionale) e soltanto al cui esito è stata disvelata la discordanza tra quanto dichiarato e quanto correlato ai titoli rivelatisi inidonei cfr. per tutte II Centrale Appello sent. n. 254/2020 secondo cui "Nel caso di indebita percezione di denaro, collegata con la consumazione di fatti dolosi (come in ipotesi di dichiarazioni non veritiere dei percipienti), l'occultamento doloso del danno, infatti, si identifica nell'immutatio veri da cui discende che l'esordio del termine di prescrizione non può che essere ancorato se non al momento della "scoperta" del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva (in termini, ex multis, Sez. II app. nn. 493/2016 e 635/2017), in applicazione dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994".

A tale prospettazione, il Collegio fa conseguire anche la non condivisione della tesi difensiva secondo la quale l'attività in contestazione posta in essere dalla sig.ra S., in quanto formalizzata in atti pubblici di natura amministrativa (dichiarazioni relative al possesso dei terreni), facilmente conoscibili da parte di AGEA, avrebbe richiesto da parte della stessa Agenzia il compito di verificare il contenuto degli stessi, e che nella causazione del danno contestato risulterebbe determinante il ruolo dell'AGEA che non ha agito in ottemperanza al proprio potere-dovere di controllo.

Ed infatti, se è vero che il mancato preventivo riscontro di eventuali irregolarità nella produzione in "buona fede" della documentazione a sostegno della richiesta di percepire contributi può, in astratta teoria, determinare la lesione della posizione giuridica soggettiva del richiedente (diritto soggettivo o interesse legittimo) laddove - a seguito ed in considerazione del mancato riscontro - si evidenzino delle irregolarità che ridondino a danno del richiedente, è altrettanto palese che nella specie in esame La Nuova Procedura Civile non si verte in ipotesi di mera irregolarità della documentazione e di produzione in buona fede, ma di cosciente e volontaria (dolosa) produzione documentale attestante dati non veritieri (recte falsi), circostanza che esclude a priori qualsiasi eventuale concorso in responsabilità dell'Agea.

Inoltre, non può non evidenziarsi che la dolosa, distorta e non veritiera rappresentazione dei presupposti per ottenere erogazioni non spettanti - che da un lato è dato oggettivo e documentale e, dall'altro, è conseguenza di un comportamento direttamente imputabile - non è condizionata, integrata/modificata o esclusa dal mancato riscontro in sede di verifica da parte dell'Organo deputato, né l'eventuale mancato riscontro può determinare un effetto sanante dell'illecito posto in essere attraverso le dolose dichiarazioni rese dal beneficiario.

Per cui, anche a fronte della previsione di un'attività di ricognizione preliminare funzionale a semplificare le procedure amministrative, il richiedente non è esente dall'onere di dare puntuale e corretta dimostrazione di un valido titolo giuridico che legittimi la disponibilità del bene, sulla base della quale è determinato l'ammontare delle agevolazioni.

Con un secondo motivo, la parte sottolinea un'erronea e contraddittoria valutazione dei fatti, nonché una illogicità e carenza di motivazione con riguardo alla astratta configurabilità dell'occultamento doloso.

L'occultamento doloso non può coincidere con la commissione dolosa del fatto dannoso in questione, ma richiede un'ulteriore condotta, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto ed inclusiva di atti specificamente volti a precludere la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

Se la domanda di contributi comunitari non era accompagnata da un titolo idoneo e, nella specie, vi era una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a maggior ragione, quest'ultima, anziché elidere il controllo lo avrebbe dovuto rendere doveroso.

Viene poi stigmatizzata una circostanza rilevante della controversia.

La Corte giudicante non descrive in che modo si sia concretizzato quel quid pluris atto ad impedire la scoperta di un danno.

L'attività presuntivamente imputata risulta formalizzata in atti pubblici di natura amministrativa, di lapalissiana ostensibilità nei confronti di terzi e della Amministrazione presuntivamente lesa, quali sono quelli attestanti le false dichiarazioni di cui si tratta, con conseguente applicabilità, al caso di specie, del criterio di conoscibilità obiettiva del danno.

Del pari meritevole di rigetto appare il motivo di gravame sopra emarginato.

Al riguardo si osserva che nella fattispecie il termine iniziale della prescrizione non può collocarsi antecedentemente al 16 agosto 2019, data della trasmissione della segnalazione qualificata di danno erariale curata dall'organo di polizia giudiziaria, ex art. 129, comma 3, disp. di coordinamento e transitorie al c.p.p., a conclusione delle indagini, riassunte nel procedimento di chiusura indagini ex art. 415 bis del c.p.p. del 3/7/2019, preludio della azione penale, dalla quale può intendersi "disvelato", in tutti i suoi profitti, il fatto illecito causativo del danno per cui, in questa sede, si procede.

Anche a voler aderire alla meno rigorosa tesi prospettata dall'appellante, il disvelamento del danno, nella dovuta specificità e concretezza, non può ragionevolmente collocarsi antecedentemente alla data in cui l'Amministrazione danneggiata abbia avuto contezza degli elementi fattuali di riferimento nella loro unitarietà e interezza.

A tal proposito, la stessa Agea, destinataria medio tempore delle risultanze non definitive della istruttoria di PG. ha ritenuto, con autonoma valutazione degli esiti, di intimare all'odierna appellata le somme per contributi illegittimamente percepiti interrompendo, in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione, in data 9/11/2017.

Per cui, non risultando spirato, alla data di notifica dell'invito a dedurre (8/9/2020), il termine di cui all'art. 1, comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale merita il rigetto.

Il terzo motivo del gravame mette in risalto la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di configurabilità dell'elemento soggettivo.

La sentenza impugnata risulterebbe errata, ad avviso di parte appellante, laddove si ritiene che sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la presente fattispecie non può che essere il frutto di una scelta consapevole da parte della S., finalizzata all'ottenimento di finanziamenti pubblici.

Degna di censura, secondo la difesa, appare la notazione riportata nella gravata sentenza a mente della quale, così si legge " la prospettazione accusatoria non è stata smentita da una difesa alternativa apprezzabile, posto che si è limitata a negare alcun coinvolgimento della stessa".

In realtà, il disconoscimento della firma posta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non avrebbe potuto produrre, a distanza di 10 anni, alcun risultato positivo.

Inoltre, l'appellante ha intentato un'azione civile nei confronti dell'Istituto bancario in cui sarebbero transitate le somme corrispondenti alla presunta percezione indebita di aiuti comunitari.

Nel caso di specie la appellante non ha posto in essere alcun artificio o raggio finalizzato all'ottenimento di finanziamenti pubblici, piuttosto si è trovata coinvolta in un sistema di cui sconosce l'esatto meccanismo e la cui responsabilità, tra gli altri, non può che essere degli operatori CAA impegnati nella trasmissione della apposita domanda.

In realtà le difese esposte, pur rispettabilissime, appaiono fragili.

Non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la condotta della signora S.E. configuri una ipotesi di occultamento doloso del danno, il quale può consistere in una attività non solo commissiva ma anche meramente omissiva, finalizzata a perpetrare e mantenere occultati i fatti dannosi, anche rimanendo silenti rispetto a talune circostanze in relazione alle quali sussiste un dovere giuridico di informazione.

La sentenza di primo grado ha correttamente evidenziato la prospettazione accusatoria.

In punto di diritto, il mero disconoscimento della propria firma senza il prosieguo della denuncia-querela non può rappresentare utile prova dei fatti affermati.

La circostanza che finanziamenti siano stati accreditati sul proprio conto corrente bancario, indicato nella DUP, costituisce ulteriore prova del pieno coinvolgimento della appellante.

Nessun rilievo in questo giudizio assume la denuncia presentata nei confronti dell'istituto bancario, risultando inverosimile, oltre che non provata, la dedotta estraneità della appellante in merito ai fatti illeciti contestati.

Infondato è anche l'ultimo motivo di appello, con il quale la sentenza gravata viene censurata per avere rigettato la istanza di sospensione del giudizio de quo sino alla conclusione del parallelo procedimento penale.

La circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal PM contabile per supportare i propri assunti non scalfisce l'autonomia delle rispettive valutazioni in ordine alle condotte contestate, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti.

Nel caso in esame, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e l'odierno giudizio in quanto l'eventuale inosservanza dei fatti addebitati in sede penale, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non avrebbe, quale immediata conseguenza, il riconoscimento della legittimità dei comportamenti posti in essere dalla società e dal suo legale rappresentante ai fini della valutazione della legittimità della revoca e la conferma dei finanziamenti erogati.

Peraltro, nessun rapporto di dipendenza può configurarsi quando nel processo contabile vengono versati in atti gli elementi di prova già raccolti nel processo penale, in quanto resta ferma l'autonoma valutazione degli stessi senza margini di dubbio.

In altri termini, in presenza di un quadro ^{La Nuova Procedura Civile} probatorio "documentale" e, nel contempo, in assenza di elementi a confutazione di analoga natura e, quindi, in assenza di argomenti di prova idonei a superare l'evidenza documentale, la autosufficienza del compendio probatorio introdotto in giudizio dal Requirente non legittima alcuna sospensione.

Nel caso all'esame del Collegio, non si versa quindi, come prospettato dalla Difesa, in ipotesi di azione erariale sfornita di alcun supporto probatorio, ma di ipotesi di diversa prospettazione difensiva che, se rimanda all'esito del processo penale nella prospettiva di una eventuale assoluzione, non offre - se non limitatamente e, certamente, non quanto agli aspetti che il Collegio ritiene rilevanti al fine di decidere - alcun idoneo elemento a sostegno della propria richiesta.

Inoltre, stante la differenza ontologica tra responsabilità per danno all'Erario e responsabilità penale, nonché dei presupposti che danno luogo all'incardinazione della fattispecie illecita nell'uno o nell'altro degli ambiti di tutela dell'interesse pubblico non può sussistere alcun rischio di conflitto tra giudicati. Il riferimento è alla diversità degli interessi rispettivamente tutelati in sede contabile ed in sede penale ed alle rispettive responsabilità connesse da accertare in quanto la prima è diretta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della p.a. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre la seconda persegue la tutela dell'interesse pubblico identificato nell'ordine sociale.

D'altra parte, il Giudice delle legittimità è costante nel riaffermare il principio della reciproca ed autonoma indipendenza tra giurisdizione civile e penale e giurisdizione contabile (per tutte cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 22114/2014).

L'identità dei fatti sottesi - che ha dato luogo alla pluriqualificazione giuridica della stessa fattispecie - non inibisce quindi al Giudice contabile una autonoma (e diversa) valutazione dei fatti e delle prove dedotte in giudizio, fondandosi il giudizio dinanzi al Giudice contabile sul principio del "più probabile che non" e non sul diverso principio (ex art. 533 c.p.p.) della prova del reato "oltre ogni ragionevole dubbio".

E d'altra parte proprio il richiamo alla regola del "più probabile che non" rispetto alle diverse prospettazioni del Requirente (e del Collegio di prime cure) e della Difesa conferma che in presenza di diversi argomenti di prova (documentale da un lato per la Procura che ha azionato il giudizio e, di contro, privo di alcuna idonea documentazione a supporto per la Difesa e invece supportato da dichiarazioni testimoniali) legittima in presenza di ipotesi di ricostruzione dei fatti diverse il giudice a scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra (prove preponderanti dirette di cui è sicura la credibilità o l'autenticità).

Il che - in considerazione dell'ulteriore principio immanente all'ordinamento giudiziario secondo cui il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe - introduce l'ulteriore elemento del ruolo del giudice cui è rimesso il prudente apprezzamento delle prove e la potestà di ritenere decisiva quella che, sulla base delle allegazioni prodotte al fascicolo di causa viene ritenuta dotata di un grado di conferma logica superiore all'altra (Cass. sent. n. 26304 del 29/09/2021 in cui si chiarisce che la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata

idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità").

Concludendo, quindi, l'appello coltivato dalla signora S.E. va rigettato con l'integrale conferma della sentenza n. 896/2021 del 30 agosto 2021.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 896/2021 del 30 agosto 2021 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia.

Condanna, altresì, parte appellante al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia del presente giudizio, quantificate nell'importo di Euro 112,00 (CentododiciEuro/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

